

TRIBUNALE DI PADOVA

Decr. 2 ottobre 2003.

Est. Di Francesco – M. E. (avv. Prete) c. C. B. (avv. Bonavina).

Esecuzione per consegna o rilascio – Concessione da parte del Giudice dell'Esecuzione di un termine ex art. 56 legge n. 392/78 superiore a quello fissato dal Giudice della convalida congiuntamente alla concessione di un termine ex art 6, comma 5, l. n. 431/98 pedissequo al primo.

(*Omissis*). – Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva che precede, premesso:

- che l'istanza diretta ad ottenere un nuovo termine per l'esecuzione dello sfratto risulta regolarmente notificata alla controparte;
- che il ricorrente B. C. ha chiesto la concessione del termine massimo ex art. 6 comma 5, L. n. 431/1998, previa concessione di un prolungamento del termine di cui all'art. 56 L. 392/1978;
- che il locatore, E. M., ha nel termine previsto presentato deduzioni, chiedendo la reiezione dell'istanza;
- che il termine di due mesi concesso al Giudice della convalida appare oggettivamente esiguo e che lo stesso va dunque portato a quattro mesi, onde la data fissata per l'esecuzione va differita al 30 agosto 2003;
- che il ricorrente ha comprovato che un soggetto portatore di *handicap*, nell'accezione più lata di soggetto con invalidità superiore al 75%, condivisa da questo giudice, convive quanto meno dal 21 dicembre 1965 nel nucleo familiare dello stesso C.;
- che il reddito familiare lordo del nucleo familiare, documentato dallo stesso ricorrente, relativamente all'anno 2002, è pari a 9.115,99 euro;
 - visto il titolo, costituito dalla convalida di licenza per finita locazione, e i documenti prodotti;
 - ritenuto:
- che il contratto di locazione *inter partes* si è risolto con termine ex art. 56 L. n. 392/1978 fino al 30 agosto 2003;
- che, ai fini della concessione del termine, in presenza del requisito dedotto dal ricorrente, vanno considerati i parametri indicati nell'art. 11, decreto-legge n. 9 del 1982, sicché il termine di differimento dell'esecuzione dello sfratto viene stabilito in mesi dodici, attesa anche l'età del ricorrente e la tipologia di invalidità del soggetto con esso convivente;
 - visti gli art. 56 L. 392/1978 e l'art. 6 comma 5 L. n. 431/1998. (*Omissis*).

(Pubblicato anche in Archivio delle locazioni 2004, p. 79, con commento del seguente preciso tenore: “Il giudice dell'esecuzione può sia concedere un termine ex art. 56 L. n. 392/78 maggiore di quello previsto dal giudice della convalida sia – congiuntamente – concedere un termine ex art. 6, comma 5, L. n. 431/98 pedissequo al primo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6)”; con riportata la seguente nota: non constano precedenti.)